



COMUNE DI GHILARZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/06/2014

Indice:

Capitolo 1 - Disciplina generale della IUC

- Art. 1 Disciplina dell'imposta unica comunale
- Art. 2 Componenti del tributo
- Art. 3 Termini e modalità di determinazione della tariffe e aliquote
- Art. 4 Dichiarazioni
- Art. 5 Modalità di versamento
- Art. 6 Scadenze di versamento
- Art. 7 Riscossione
- Art. 8 Funzionario responsabile del tributo

Capitolo 2 - Disciplina generale dell'IMU

- Art. 8 Definizioni
- Art. 10 Aree fabbricabili
- Art. 11 Determinazione del valore imponibile
- Art. 12 Assimilazioni
- Art. 13 Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 14 Dichiarazioni in casi particolari
- Art. 15 Somme di modesto ammontare, versamenti e rimborsi
- Art. 16 Dilazione del pagamento

Capitolo 3 – Disciplina della TASI

- Art. 17 Presupposto e finalità
- Art. 18 Soggetti passivi
- Art. 19 Determinazione della base imponibile
- Art. 20 Detrazioni, riduzioni e esenzioni
- Art. 21 Servizi indivisibili e relativi costi
- Art. 22 Versamento del tributo
- Art. 23 Dichiarazioni
- Art. 24 Somme di modesto ammontare

Capitolo 4 – Disciplina della TARI

- Art. 25 Oggetto del Regolamento
- Art. 26 Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 27 Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 28 Soggetto attivo
- Art. 29 Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 30 Soggetti passivi
- Art. 31 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 32 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 33 Determinazione della tariffa
- Art. 34 Articolazione della tariffa
- Art. 35 Periodi di applicazione del tributo
- Art. 36 Tariffa per le utenze domestiche

Art. 37 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 38 Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 39 Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 40 Tributo giornaliero
Art. 41 Tributo provinciale

Art. 42 Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio
Art. 43 Riduzioni per il recupero
Art. 44 Obbligo di dichiarazione
Art. 45 Presentazione e contenuto della dichiarazione
Art. 46 Versamento
Art. 47 Poteri del Comune
Art. 48 Accertamento
Art. 49 Sanzioni
Art. 50 Interessi
Art. 51 Rimborsi
Art. 52 Somme di modesto ammontare
Art. 53 Contenzioso
Art. 54 Entrata in vigore e abrogazioni

Capitolo 1 - Disciplina generale della IUC

Art. 1 - Disciplina dell'imposta unica comunale

1. La disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) riguarda:

- a) l'imposta municipale propria (IMU);
- b) la tassa sui rifiuti (TARI);
- c) il tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Art. 2 - Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:

- a) *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- b) *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati secondo le disposizioni dell'art. 16 del presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione:

- a) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal gestore;
- b) le aliquote della TASI, in conformità ai servizi e ai costi individuati, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 4 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dall'Ufficio Tributi, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno se esistente.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 5 - Modalità di versamento

1. Il versamento dell'IMU della TASI e della TARI è effettuato con modello unificato di versamento F24, con apposito bollettino di conto corrente postale, o con le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 6 - Scadenze di versamento

1. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze di pagamento delle diverse componenti della IUC, consentendo almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.
2. Le rate, come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità prevista.
3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 7 - Riscossione

1. La IUC è riscossa dal Comune tramite l'Ufficio Tributi, ovvero tramite emissione di specifico ruolo esattoriale, anche per singole componenti.

Art. 8 - Funzionario responsabile del tributo

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Capitolo 2 - Disciplina generale dell'imposta municipale propria (IMU)

Art. 9 - Definizioni

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

- a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate;
- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 10 - Aree fabbricabili

1. Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Non sono considerate fabbricabili le aree adibite all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile, (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli) esercitate secondo quanto stabilito dall'art. 1 del D.Lgs. 29/3/2004 n. 99.¹
3. Rientrano fra le aree edificabili anche i fabbricati censiti nella categoria catastale F5 (lastrici solari).
4. I suoli sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come fabbricati in corso di costruzione o fabbricati in corso di definizione o unità collabenti censiti nella categoria catastale F2 saranno considerati, fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione o ricostruzione, come non edificati e dunque, soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio dell'area di sedime.

Art. 11 - Determinazione del valore imponibile

1. Per le aree fabbricabili il valore deve essere determinato dai contribuenti ed è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.lgs. 504/1992, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

¹ D.Lgs 29/3/2004 n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura.

Art. 1. - Imprenditore agricolo professionale

Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Omissis...

2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, costituire un parametro per l'attività di controllo dell'Ufficio Tributi, e ridurre l'insorgenza di contenzioso, con deliberazione della Giunta Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, possono essere determinati per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 12 - Assimilazioni

1. Si considera adibita ad abitazione principale, con applicazione dell'aliquota agevolata e delle detrazioni d'imposta:

- a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da contribuenti che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) non residenti in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
- c) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente euro 500,00;

2. Allo stesso regime dell'abitazione è sottoposta l'eventuale pertinenza;

3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni del presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata.

4. L'agevolazione di cui alla lettera c) ha effetto dalla data della presentazione all'ufficio tributi del contratto di comodato o di apposita autocertificazione sostitutiva, o da diversa data certa desumibile dalla documentazione presentata.

Art. 13 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai fini della riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui all'art. 13, comma 3 del D.L. 201/2011, è necessario che sussista una situazione di fatiscenza sopravvenuta. La riduzione è disposta dal funzionario responsabile del tributo sulla base di uno dei seguenti documenti:

- perizia redatta per conto del proprietario da tecnico abilitato;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal contribuente.

2. In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ma esclusivamente con interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.²

3. Ai fini dell'individuazione dei fabbricati inagibili occorre che gli stessi possiedano le seguenti caratteristiche:

² DPR 6/6/2001 n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Art. 3 comma 1

...omissis...

a) interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria: opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma.

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino finalizzata ad evitare danni a cose o persone.

4. Si intende inabitabile un fabbricato che si trova in uno stato di degrado che comprende tutte le seguenti situazioni:

- mancanza di servizi igienico-sanitari, impianto idrico ed elettrico;
- assenza di infissi interni ed esterni;
- opere di finiture interne in corso di completamento.

5. In caso di inagibilità perdurante per oltre due anni, è obbligo del soggetto passivo di provvedere alla variazione catastale per l'attribuzione al proprio immobile del classamento di "unità collabente". In difetto, l'eventuale rendita catastale rimasta in atti non costituirà in nessun caso parametro valido per la determinazione della base imponibile e si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9 comma 4.

6. Entro 30 giorni i contribuenti devono comunicare al comune l'intervenuta cessazione dei presupposti necessari per poter usufruire dell'agevolazione, pena il recupero della differenza d'imposta a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata accertata l'inagibilità od inabitabilità o presentata la perizia redatta dal tecnico di parte o la dichiarazione sostitutiva che ha dato luogo all'applicazione della riduzione.

7. Le dichiarazioni presentate possono essere sottoposte ad accertamento per il tramite dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 14 - Dichiarazioni in casi particolari

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 4, la presentazione della dichiarazione IMU è sempre dovuta nei seguenti casi:

- a) l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o riduzione del tributo;
- b) pluralità di pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- c) l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità.

2. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio tributi, che rilascerà apposita ricevuta, o inviata a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso la data di presentazione è considerata quella di consegna all'ufficio postale.

3. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Art. 15 - Somme di modesto ammontare, versamenti e rimborsi

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 31 del regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 80 del 12/03/2010, l'imposta non è dovuta qualora sia inferiore o uguale a € 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Non si procede al rimborso di somme di importo pari o inferiore a 5,00 euro.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di IMU.

4. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione al Comune entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono avvenuti.

Art. 16 - Dilazione del pagamento

1. Il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento, fino ad un massimo di 12 rate mensili.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della richiesta.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento previsto negli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

4. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente potrà richiedere, per sopravvenute difficoltà contingenti, di posporre il pagamento fino a 10 giorni dalla scadenza; se non ottempera entro questo ulteriore termine:

- decade dal beneficio della rateizzazione;
- l'intero importo dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- l'importo non può più essere rateizzato.

Capitolo 3 – Disciplina della TASI

Art. 17 - Presupposto e finalità

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale sono determinati annualmente, in maniera analitica, nella delibera di approvazione delle aliquote, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di essi i relativi costi.

Art. 18 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 17. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del **30%** e il titolare del diritto reale il restante **70%**.

Art. 19 - Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Art. 20 - Detrazioni, riduzioni, esenzioni

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni:
 - a) per abitazione principale e pertinenze della stessa;
 - b) per i cittadini italiani iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
3. Il Consiglio Comunale può eventualmente stabilire l'importo da portare in detrazione dalla TASI, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di riduzione di cui ai precedenti commi.

Art. 21 - Servizi indivisibili e relativi costi

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a) servizi di manutenzione del verde pubblico;

- b) servizi cimiteriali;
- c) pubblica illuminazione;
- d) servizio di protezione civile

2. Il costo dei servizi e la quota di copertura di ciascun servizio viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.

Art. 22 - Versamento del tributo

- 1. La TASI viene riscossa in autoliquidazione;
- 2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato F24 o bollettino di conto corrente postale o con le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;

Art. 23 - Dichiarazioni

- 1. Alla dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la dichiarazione dell'IMU.

Art. 24 - Somme di modesto ammontare

- 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 31 del regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 80 del 12/03/2010, il contribuente non deve procedere al versamento, e l'Ufficio Tributi non deve provvedere al rimborso, di somme inferiori o uguali a € 5,00 per anno d'imposta. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Capitolo 4 – Disciplina della TARI

Art. 25 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti previsto dall'art. 1, commi 641-666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 26 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 27 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi

dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione agli urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

4. I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino a un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produzione K_d (espresso in Kg/mq per anno) di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5 Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi le misure organizzative adeguate a gestire tali rifiuti.

Art. 28 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Art. 29 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, e i giardini;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se, di fatto, non utilizzati.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare alla pubbliche autorità.

In caso di comunicazione di cessazione di attività, l'immobile con destinazione d'uso commerciale privo di arredi, se allacciato anche a uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonia o informatica, verrà assoggettato alla categoria 04 (esposizioni - autosaloni).

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 30 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 31 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento abusivo di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 32 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	50
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	50
Elettrauto, marmisti	50
Caseifici, cantine sociali ecc	50
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori	50
Officine di carpenteria metallica	50
Tipografie, stamperie	50
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	30
Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laboratori di analisi	30
Altre attività che effettuano, sulla base di obblighi comunitari o di legge, attività di autosmaltimento	30

3. Per fruire dell'esclusione o dell'agevolazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono comunicare entro il mese di dicembre di ogni anno i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 33 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 34 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 35 - Periodi di applicazione del tributo

1. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 36 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono la pertinenza, le tariffe per unità di superficie.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 37 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano nell'utenza per almeno 180 giorni nell'anno solare (ad esempio le collaboratrici domestiche);

2. Dietro dichiarazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, sono comunque esclusi:

a) il componente del nucleo familiare che risulta dimorare abitualmente in altro comune per gravi motivi di salute;

b) i componenti iscritti come residenti presso l'anagrafe del comune che risultino degenti presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari e simili, per un periodo non inferiore all'anno.

c) i componenti che svolgono attività di studio o di lavoro fuori dal territorio regionale per un periodo non inferiore all'anno.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica non residente nel comune.

Su denuncia del contribuente gli immobili accatastati nella categoria C6, sono considerati pertinenza dell'abitazione principale e quindi tassati solo con la quota fissa, a condizione che siano ubicati all'interno del perimetro urbano e utilizzati da soggetti intestatari di utenze domestiche TARI nel comune. E' prevista una sola pertinenza per abitazione.

Le pertinenze oltre la prima si considerano utenze non domestiche, iscritte alla categoria 04 (esposizioni e autosaloni) del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Gli altri immobili accatastati nelle categorie C2 e C7 verranno considerati utenze non domestiche associate alla categoria 04 (esposizioni e autosaloni) del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già anagraficamente residenti nel comune, tenute a disposizione dagli stessi (c.d. "seconde case"), il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione del ruolo ovvero, per le nuove utenze, quello risultante alla data di presentazione della dichiarazione. Le variazioni anagrafiche intervenute successivamente, hanno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

8. Per gli immobili adibiti ad attività di Bed and Breakfast, al nucleo familiare residente si aggiunge un ulteriore componente.

Art. 38 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del DPR n.158/99.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del DPR. 158/99.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 39 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 40 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 41 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 42 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito della zona, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è ridotto del 60% .

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 43 - Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa che ha effettuato l'attività di recupero.

2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al recupero, per il 60% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4 all. 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

3. La riduzione dovrà essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. La riduzione opera a partire dall'anno successivo.

Art. 44 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le persone fisiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 37 comma 2.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Salvo i casi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo, restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della tassa rifiuti solidi urbani (TARSU).

Art. 45 - Presentazione e contenuto della dichiarazione

1. I soggetti obbligati provvedono a inoltrare al comune la dichiarazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, reperibili anche nel sito internet istituzionale, entro il termine di 15 giorni dalla data di inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. La dichiarazione può essere presentata con i seguenti mezzi:

- consegnata direttamente all'ufficio tributi;
- spedita a mezzo posta;
- inviata a mezzo fax, allegando fotocopia del documento di identità;
- inviata a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata e sottoscritta con firma digitale.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di 15 giorni dal verificarsi della variazione. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. L'eventuale mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, (in particolare anagrafe, attività produttive e ufficio tecnico) in occasione di richieste di iscrizione all'anagrafe dei residenti, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 46 - Versamento

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la TARI e per il tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale oppure mediante modello di pagamento unificato F24 o con le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 47 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 48 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione delle somme dovute, così come previsto dall'art. 28 del regolamento comunale delle entrate;
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

Art. 49 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (2%).
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art.50 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 51 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 52 - Somme di modesto ammontare

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 31 del regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12/3/2010, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme complessivamente inferiori o uguali a € 5,00 per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo sopra indicato. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da reiterata violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 53 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 54 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. I regolamenti di applicazione della TARSU, della TARES, dell'ICI e dell'IMU restano in vigore per la definizione delle obbligazioni tributarie relative ad anni precedenti, non ancora perfezionate.
3. Il presente regolamento deve ritenersi automaticamente adeguato per effetto delle modifiche della normativa nazionale in materia tributaria.
4. I richiami alle norme contenuti nel presente regolamento devono intendersi al testo vigente.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club